

Nota informativa in merito alla domanda di ammissione a socio della FSP

Valida dal 1° agosto 2020

Nella presente nota figurano informazioni utili per compilare correttamente la domanda di ammissione alla FSP e precisazioni sui documenti da allegare.

A. Disposizioni generali

Chi può diventare socio?

Possono diventare soci ordinari della FSP gli psicologi che vantano una formazione corrispondente allo **standard FSP** (art. 4 e 9 dello Statuto): diploma in psicologia conseguito in una scuola universitaria svizzera riconosciuta o diploma estero equivalente. I soci sono persone fisiche che hanno aderito a almeno un'associazione affiliata (cantonale, regionale o professionale).

Come si svolge la procedura di ammissione?

Le domande di ammissione vanno inviate alle **associazioni affiliate** che, dopo aver dato preavviso favorevole, le inoltrano per esame alla Segreteria generale della FSP. Questa esamina le domande sulla base delle direttive e ratifica le decisioni di ammissione delle associazioni affiliate (art. 6 dello Statuto).

Nel caso di una condanna penale, preghiamo di allegare al dossier una copia della sentenza in busta chiusa con l'indicazione «confidenziale / all'attenzione della CD», seguita dal nome e dalla data di nascita del/della richiedente. In tal caso, o se in passato è emessa una decisione di una commissione deontologica di un'associazione professionale contro di voi, la Commissione deontologica (CD) provvederà a contattare il/la richiedente. La comunicazione di dati falsi o incompleti comporta l'esclusione dalla FSP (art. 7 dello Statuto).

Quota associativa

La quota associativa ammonta a CHF 470.--.

I laureati che entrano a far parte dell'FSP entro due anni dal conseguimento del Master non pagano alcuna quota di iscrizione nell'anno di adesione e nell'anno successivo. Nei due anni successivi pagano solo la metà della quota associativa. Eventuali altre possibilità di riduzione figurano nel Regolamento per la riduzione dei contributi pubblicato sul sito della FSP (www.psychologie.ch)

B. Quali documenti occorrono?

Affinché possa essere esaminata, la domanda di ammissione dev'essere corredata dei documenti elencati qui di seguito (comprese le traduzioni nel caso in cui i documenti non siano in lingua italiana, tedesca, francese o inglese):

- Copia del/dei diploma/i (master / licenza in psicologia) con il documento comprovante il superamento delle materie d'esame

- **Nel caso di diplomi rilasciati da scuole universitarie straniere occorre inoltre allegare una conferma di equivalenza rilasciata dalla Commissione federale delle professioni psicologiche (vedi punto E). Le domande di candidati con un titolo di studio conseguito all'estero che non sono corredate della conferma di equivalenza non verranno trattate.**
- In caso di dottorato, va acclusa una copia del dottorato, nonché copie del frontespizio della tesi

Saranno esaminate solo le domande compilate in modo leggibile e completo. Preghiamo di non inviare documenti originali.

Cosa NON fa parte di una domanda d'ammissione

Lo standard FSP si basa sulla formazione universitaria in psicologia: le informazioni concernenti la formazione postgraduale e la formazione continua (ad esempio in psicoterapia), gli attestati di stage, i certificati di lavoro, le referenze o le valutazioni personali **non** sono rilevanti per la valutazione della domanda di ammissione alla FSP e pertanto **non** vanno inoltrate.

C. Procedura di ammissione

La domanda di ammissione viene esaminata per verificare la completezza dei documenti. Se necessario, saranno richieste informazioni supplementari.

In seguito, la Segreteria generale procede all'esame del dossier completo. Entro al massimo un mese la Segreteria comunica con decisione scritta al/alla richiedente se la domanda corrisponde chiaramente o meno allo standard FSP conformemente al regolamento di ammissione.

Se il dossier richiede approfondimenti particolari, il tempo di attesa può essere di circa due mesi.

D. Direttive applicate dalla Segreteria generale per decidere sulle questioni di equivalenza

Per verificare l'equivalenza dei diplomi esteri, la Segreteria generale della FSP si basa sulla conferma di equivalenza rilasciata dalla Commissione federale delle professioni psicologiche (PsiCo). Per la Segreteria generale e per la PsiCo è determinante l'equivalenza con uno studio in psicologia di livello master assolto in una scuola universitaria svizzera riconosciuta.

E. Riconoscimento di diplomi universitari esteri da parte della Commissione federale delle professioni psicologiche

Le informazioni e i moduli per il riconoscimento di diplomi esteri da parte della Commissione federale delle professioni psicologiche (PsiCo) sono pubblicati sul sito dell'Ufficio federale della salute pubblica al link: <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/das-bag/organisation/ausserparlamentarische-kommissionen/psychologieberufekommission-psyko.html>